COMUNE DI MONTEFALCO

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE E PARRUCCHIERE

NORMATIVA DI ATTUAZIONE

APPROVATO CON DELIBERA n°8 DEL 21 MARZO 2003

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Clara Buonacci)

IL SINDACO
(Valentino Valentini)

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento
Art. 2 - Necessità dell'autorizzazione
Art. 3 - Richiesta di autorizzazione
Art. 4 - Priorità
Art. 5 - Commissione consultiva
Art. 6 - Provvedimenti
Art. 7 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione
Art. 8 - Ripartizione del territorio
Art. 9 - Superficie minima
Art. 10 - Distanze minime
Art. 11 - Ampliamento e trasferimento
Art. 12 - Subingresso
Art. 13 - Luogo e oggetto dell'attività
Art. 14 - Orari
Art. 15 - Tariffe ed obblighi di esposizione
Art. 16 - Aspetti igienico - sanitari
Art. 17 - Sanzioni

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Chiara Bruoacci)

IL SINDACO
(Valentino Valentini)

Art. 1
(Oggetto del regolamento)

1. Il presente regolamento, emanato in esecuzione della legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificata con legge 23 dicembre 1970, n. 1142, si applica alle attività di barbiere e parrucchiere e precisamente:
a) barbiere: trattasi di attività su persona esclusivamente di sesso maschile;
b) parrucchiere per uomo e donna: trattasi di attività esercitabile indifferentemente su uomo e donna.

2. Per "trattamento dei capelli" si intende il taglio di barba e di capelli, colorazione e decolorazione degli stessi, l'applicazione di parrucche, le acconciature ed ogni altro servizio inerente e complementare al trattamento estetico dei capelli, con assoluto divieto di prestazioni di carattere medico, curativo, sanitario, terapeutico, comunque denominate e configurate, proprie delle professioni mediche e delle arti ad esse ausiliarie, o comprese nell'attività di estetista.

3. I titolari di autorizzazioni recanti la dizione "parrucchiere per uomo" o "parrucchiera per donna", possono richiedere agli uffici comunali il rilascio di nuovo documento autorizzatorio con l'indicazione "parrucchiere per uomo e donna", senza alcun vincolo del presente regolamento, purché alla data di entrata in vigore di esso fossero già in possesso della relativa qualifica.

4. I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono titolari di esercizi di barbieri, hanno diritto, su richiesta, ad ottenere l'autorizzazione amministrativa per l'attività di parrucchiere per uomo e donna. Tale diritto è subordinato alla presentazione della certificazione relativa alla qualificazione professionale per l'attività di parrucchiere.

Art. 2
(Necessità dell'autorizzazione)

1. L'esercizio delle attività disciplinate dal presente regolamento è subordinato al possesso di apposita autorizzazione amministrativa rilasciata per i locali indicati nella domanda, per un dato valore di superficie e con l'indicazione specifica delle attività autorizzate, sentita la commissione consultiva comunale.

2. Il rilascio dell'autorizzazione presuppone la qualificazione del richiedente ai sensi di legge.

3. Sono soggetti ad autorizzazione:

IL SINDACO
(Valentino Valentini)

a) l'apertura di nuova attività;
b) il trasferimento di sede dell'attività, nella medesima o in altra zona;
c) l'ampliamento della superficie.

Art. 3
(Richiesta di autorizzazione)

1. Le domande di autorizzazione sono indirizzate al Sindaco e redatte in carta legale. Esse devono contenere le seguenti indicazioni:
a) generalità del richiedente (cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale della persona fisica, sede, ragione sociale, legale rappresentante della società, partita IVA);
b) nel caso di società artigiane, ai sensi dell'art. 3 della legge 8 agosto 1985, n. 443, l'indicazione delle generalità dei soci che svolgono in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nell'impresa e del numero totale dei soci al fine di accertare che la metà di essi (o nel caso di due soci almeno uno) presti prevalentemente lavoro, anche manuale, nell'impresa;
c) in caso di società non artigiane l'indicazione del direttore;
d) l'indicazione della ubicazione dell'esercizio o dell'impresa (frazione, via, numero civico), del tipo di attività che si intende praticare, delle caratteristiche dei locali ad essa destinati, dei procedimenti tecnici che si intendono seguire, del presumibile termine di approntamento dell'esercizio o dell'impresa, della capacità ricettiva prevista, del numero degli addetti previsti compreso il titolare, della superficie del locale.

2. Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:
a) il titolo di qualificazione relativo all'attività ed in particolare:
- la qualificazione del richiedente persona singola o del titolare dell'impresa artigiana o del direttore dell'impresa non artigiana (art. 2, lettera b, legge 14 febbraio 1963, n. 161, come modificato dalla legge 23 dicembre 1970, n. 1142);
- nel caso di società artigiane i certificati attestanti la qualificazione professionale della maggioranza dei soci;
b) in caso di domande di subingresso, il titolo di trasferimento dell'esercizio (o denuncia di successione se per causa mortis) e l'autorizzazione amministrativa del dante causa;
c) l'atto costitutivo per le società non artigiane legalmente costituite.

3. La domanda è sottoscritta dal richiedente o dal legale rappresentante della società o, trattandosi di società di fatto, da tutti i soci.

IL SINDACO
(Valentino Valentini)

4. Per le domande incomplete, l'ufficio istruttore dovrà invitare l'istante alla relativa regolarizzazione entro il termine perentorio di n. 30 giorni dalla data dell'invito stesso, pena l'archiviazione della pratica.

Art. 4
(Priorità)

1. In caso di domande concorrenti, per la stessa zona e settore di attività, queste saranno esaminate secondo il seguente ordine di priorità:
- trasferimento in zona;
- trasferimento fuori zona;
- nuova apertura.
In caso di parità prevale l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

2. Sono concorrenti, ai sensi del presente articolo, le domande tali per cui l'accoglimento di una pregiudicherebbe l'accoglimento dell'altra quando le stesse sono inoltrate, secondo la data di protocollo comunale o il timbro di raccomandata, prima dell'invio della convocazione per la medesima seduta della commissione consultiva.

3. Nel caso in cui la domanda fosse incompleta viene presa in considerazione la data di presentazione della documentazione mancante.

Art. 5
(Commissione consultiva)

1. Il rilascio e la revoca delle autorizzazioni sono sottoposti al parere obbligatorio, ma non vincolante, di una commissione consultiva, nominata dal Consiglio Comunale, che dura in carica cinque anni, con eventuale proroga di poteri, ed i cui componenti, al termine, possono essere rieletti.

2. La commissione esprime il suo motivato parere anche sul presente regolamento e sue eventuali modifiche, ma non interviene nel rilascio di autorizzazioni per semplice ampliamento e subingresso.

3. La commissione è composta:
a) dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
b) da tre rappresentanti della categoria artigianale;
c) da tre rappresentanti nominati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;
d) dal responsabile del settore prevenzione della A.S.L. o suo delegato;

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Clara Brunacci)

IL SINDACO
(Valentino Valentini)

e) dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria Sviluppo Economico e Commercio o suo delegato;
f) da un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o da un suo delegato artigiano della categoria residente nel Comune.

4. La commissione deve essere convocata almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione. Tale termine ordinatorio può essere derogato solo eccezionalmente e per gravi motivi.

5. La commissione è validamente riunita con la maggioranza assoluta dei componenti e delibera con la maggioranza dei voti validamente espressi dai presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

6. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un dipendente comunale.

7. I membri della commissione che, senza giustificato motivo, non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive, possono essere sostituiti.

8. Il mancato funzionamento della commissione non interrompe i termini per l'esame della domanda. Nell'ipotesi che anche nella seconda convocazione non si raggiunga il numero legale, l'istanza viene valutata direttamente dal responsabile del servizio secondo quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 6
(Provvedimenti)

1. Nel caso di esito positivo dell'istruttoria, il responsabile del procedimento comunica ufficialmente all'interessato, entro n. 15 giorni dall'esame della pratica da parte della commissione, l'accoglimento della domanda, provvedendo contestualmente:
a) all'accertamento d'ufficio:
- della destinazione d'uso dei locali;
- della certificazione antimafia;
b) a richiedere al soggetto:
- planimetria dei locali e relazione tecnica;
- copia del contratto di locazione o di altro documento comprovante la disponibilità del locale;
- certificato generale del casellario giudiziario;
- nullaosta igienico - sanitario.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Clara Brunacci)

IL SINDACO
(Valentina Valenti)

2. I documenti di cui al punto b) devono essere presentati entro n. 90 giorni dalla richiesta pena il rigetto dell'istanza. Su richiesta motivata dell'interessato potrà essere concessa una proroga fino ad un massimo di n. 60 giorni.

3. Riscontrata la regolarità e completezza della documentazione prodotta l'ufficio competente, previa acquisizione del parere della commissione consultiva comunale oppure prescindendone, in caso di mancato funzionamento della stessa, rilascia l'autorizzazione.

4. In caso di esito negativo dell'istruttoria, il responsabile del procedimento comunica il relativo provvedimento motivato all'interessato entro n. 15 giorni dall'esame della domanda da parte della commissione.

5. Contro i provvedimenti di diniego, che sono di carattere definitivo, è esperibile ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro n. 60 giorni dalla data di notifica del provvedimento.

6. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 la procedura amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni è attribuita all'Ufficio Commercio ed è determinata nei tempi e negli atti procedurali riportati nella tabella che segue:

ATTI PROCEDURALI	TEMPI (IN GIORNI)
Presentazione della domanda	==
Richiesta altri documenti	n. 10 dalla domanda
Eventuale integrazione da parte dell'interessato	n. 30 dalla comunicazione
Esame da parte della commissione	n. 45 dalla domanda
Comunicazione esito domanda	n. 15 dalla data di riunione della Commissione

Art. 7
(Sospensione e revoca dell'autorizzazione)

1. Nell'ipotesi in cui in seguito a recesso di uno o più soci venga meno il numero minimo di soggetti qualificati richiesto dalla legge ed in ogni altro caso di sopravvenuta carenza di requisiti condizioni o presupposti di legge o regolamento all'esercizio dell'attività, l'autorizzazione è ritirata e sospesa di validità fino a che detti requisiti, condizioni e presupposti non siano ricostituiti nei termini indicati dal Comune, decorsi i quali l'autorizzazione è revocata.

2. L'autorizzazione può essere sospesa e, previa diffida, eventualmente revocata anche qualora il titolare:

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Gloria Brunacci)

IL SINDACO
(Valentino Valentini)

- non inizi l'attività entro n. 90 giorni dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga concessa per giustificati motivi;
- sospenda l'attività per oltre n. 60 giorni, senza autorizzazione.

Art. 8
(Ripartizione del territorio)

1. Ai fini delle presenti norme, il territorio comunale di Montefalco è così suddiviso:
zona 1 - Centro storico
zona 2 - Immediata periferia
zona 3 - Madonna della Stella
zona 4 - Resto del territorio

2. Ai fini del presente regolamento:
- per centro storico si intende il centro storico del capoluogo delimitato dalle seconde mura urbiche;
- per immediata periferia si intende l'area comprendente S. Fortunato, Scorsinaglia, l'area degli impianti sportivi, Via G. Leopardi, Via B. Gozzoli, Viale della Vittoria e tutte gli altri toponimi e località rientranti in tale ambito territoriale.

Art. 9
(Superfici minime)

1. Nel caso di apertura di nuove attività e trasferimento, in zona o fuori zona, i locali debbono avere le seguenti superfici minime:
- non inferiore a mq. 20 per l'attività di barbiere;
- non inferiore a mq. 25 per l'attività di parrucchiere.

2. In deroga alle suddette superfici minime, per gli esercizi ubicati nella zona 1 è stabilita una diminuzione pari al 20%.

3. La superficie minima non si applica in caso di subingresso.

4. La superficie è calcolata secondo le norme sulla superficie di vendita degli esercizi commerciali e, in particolare, comprendendo sale di aspetto e spogliatoi, se destinati ad utilizzazione da parte del pubblico ed escludendo magazzini, servizi igienici, uffici e simili.

Art. 10
(Distanze minime)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Clara Brunacci)

IL SINDACO
(Valentino Valentini)

1. Nei casi di apertura di nuova attività e di trasferimento di attività preesistente le distanze minime devono essere calcolate e rispettate dal nuovo punto di servizio rispetto al più vicino già esistente nella stessa zona che contenga la medesima tipologia di attività.

2. Le distanze minime non si applicano in caso di subingresso.

2. La distanza minima calcolata da ingresso ad ingresso secondo il percorso pedonale più breve, viene fissata applicando i seguenti valori:

	barbieri	parrucchieri
Centro storico	100 m	100 m
immediata periferia	250 m	250 m
Madonna della Stella	100 m	100 m
resto del territorio	300 m	300 m

7. Nella zona 1, per i primi due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, non si applica il criterio della distanza minima qualora non siano superati i seguenti limiti di numerosità delle attività:
- barbieri: 3
- parrucchieri: 4.

Decorsi due anni il criterio della distanza minima assume piena efficacia anche nel centro storico, indipendentemente dal numero delle attività presenti.

8. Nel caso di concentrazione di due o più esercizi esistenti da almeno tre anni, anche di diversi tipi di attività (parrucchiere, estetista), la distanza minima e la superficie minima prevista per ogni singola attività viene ridotta al 50%.

Art. 11
(Ampliamento e trasferimento)

1. L'ampliamento della superficie dei locali in cui si svolge l'attività, mediante il loro ingrandimento o mediante acquisizione di nuovi locali attigui, è sottoposta ad autorizzazione del Comune, che è sempre rilasciata quale sia il valore di superficie richiesto, salvo eventuali limiti urbanistici, edilizi o comunque non discendenti dal presente regolamento, senza necessità di parere di commissione consultiva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Clara Brugacci)

IL SINDACO
(Valentino Valentini)

2. Il trasferimento di luogo delle attività è autorizzato alle seguenti condizioni:
- che i locali di destinazione siano idonei sotto il profilo igienico sanitario ed urbanistico;
- che i locali di destinazione si trovino nel rispetto delle distanze minime di cui al presente regolamento, quando applicabili;
- che i locali di destinazione abbiano la superficie minima prescritta.

3. Qualora il trasferimento avvenga nell'ambito della stessa zona, il responsabile del procedimento, per gravi e comprovati motivi e sentita la commissione, può disporre la deroga ai valori di superficie minima e distanza minima.

4. Sempre per gravi e giustificati motivi, sentita la commissione, può essere concesso il trasferimento temporaneo di un esercizio anche in un altra zona, in deroga ai valori di superficie minima e distanza, per un periodo non superiore ad un anno.

5. In caso di trasferimento in zona di esercizi in attività da almeno 3 anni i valori di distanza minima sono abbattuti del 50%.

6. Non si prevede alcun valore di superficie minima o di distanza nel caso di trasferimento in zona di attività, in esercizio da almeno 5 anni, quando la maggiore funzionalità e produttività dell'esercizio sono raggiunte mediante almeno uno dei seguenti comprovati elementi incidenti positivamente sull'aumento delle potenzialità di servizio a vantaggio dei consumatori:
- quando il trasferimento avviene nel raggio di 20 m dalla vecchia ubicazione;
- quando il trasferimento avviene verso locali in proprietà, lasciando locali detenuti in locazione.

Art. 12
(Subingresso)

1. In caso di cessione dell'attività per atto tra vivi è consentito all'acquirente il subingresso nella titolarità dell'autorizzazione, alle seguenti condizioni:
- inoltro di apposita domanda non oltre sei mesi dalla data di acquisto del titolo;
- possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal presente regolamento, eccettuata la superficie minima e la distanza.

2. Alla domanda di voltura devono essere allegati:
- copia originale del certificato di qualificazione;
- libretto sanitario personale;
- titolo registrato di trasferimento dell'esercizio;
- autorizzazione amministrativa del dante causa.

IL SINDACO
(Valentino Valentini)

IL SEGRETARIO COMUNALE

3. In caso di morte dell'intestatario dell'autorizzazione gli eredi, in possesso dei requisiti professionali, potranno continuare l'attività, dopo aver chiesto, entro n. 90 giorni dalla data di acquisto del titolo, la volturazione dell'autorizzazione a proprio nome allegando alla domanda:
- certificato di avvenuta denuncia di successione (o copia testamento o dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio);
- l'eventuale rinuncia, autenticata da notaio, degli eredi che non intendono intestare a loro nome l'autorizzazione;
- documentazione relativa al possesso dei requisiti professionali;
- libretto sanitario del subentrante.

4. Qualora gli eredi non abbiano i requisiti professionali, devono chiedere, entro n. 90 giorni dalla data di acquisto del titolo, di poter continuare, in via provvisoria, per un periodo massimo di cinque anni, l'attività del defunto purché la stessa venga esercitata a mezzo di persone in possesso della prescritta qualificazione e l'impresa continui ad essere iscritta al registro presso la Camera di Commercio, allegando la relativa documentazione.

5. Decorso tale quinquennio, l'autorizzazione decade di diritto, salvo che gli eredi o quello avente titolo non chiedano la sua intestazione, avendo la relativa qualificazione.

Art. 13
(Luogo e oggetto dell'attività)

1. L'attività deve essere svolta all'interno dei locali dell'esercizio indicati nell'autorizzazione.

2. Qualora l'interessato consenta i controlli da parte dell'autorità comunale competente, ai sensi dell'art. 1 legge 14 febbraio 1963, n. 161, l'autorizzazione può essere concessa anche per lo svolgimento dell'attività a domicilio del richiedente, fermo restando la sussistenza dei requisiti igienico sanitari.

3. E' ammesso il servizio presso il domicilio del cliente se questi per malattia, impedimento fisico o senilità sia impossibilitato a recarsi presso l'esercizio, con divieto, in ogni caso, di esercitare l'attività in forma ambulante.

4. Il titolare e gli altri addetti possono svolgere esclusivamente le attività oggetto dell'autorizzazione.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dssa Clara Brunacci)

IL SINDACO
(Valentina Valentini)

5. Negli esercizi di barbiere, parrucchiere e saloni di bellezza, intesi come l'insieme delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista, è consentita la vendita di prodotti professionali strettamente inerenti le attività disciplinate dal presente regolamento al solo fine di assicurare la continuità del trattamento in corso, fermo restando che i prodotti rispondano tassativamente al sopracitato requisito.

Art.14
(Orari)

1. Le attività di cui al presente regolamento debbono rispettare l'orario di apertura e chiusura che verrà stabilito dal Sindaco, sentite le organizzazioni di categoria.

2. In caso di fasce orarie, l'orario prescelto deve essere comunicato dall'operatore al competente ufficio comunale e può essere modificato con preavviso di una settimana.

3. Gli esercizi con più attività aventi ingresso unico seguono l'orario previsto per l'attività prevalente, intesa come quella che fa registrare maggior fatturato.

4. L'orario di apertura e di chiusura deve esser esposto e risultare ben visibile anche dall'esterno dell'esercizio.

Art. 15
(Tariffe ed obblighi di esposizione)

1. Le tariffe delle prestazioni professionali sono applicabili dopo la loro comunicazione al Comune.

2. Le tariffe devono essere esposte al pubblico in modo ben visibile.

3. L'autorizzazione deve essere conservata nel locale e mostrata ad ogni richiesta degli Agenti di Polizia Municipale..

Art. 16
(Aspetti igienico sanitari)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Clara Brunacci)

IL SINDACO
(Valentino Talentini)

1. Per quanto concerne gli aspetti igienico sanitari dei locali, degli addetti, delle attrezzature e dei procedimenti tecnici usati si rinvia alle disposizioni impartite all'uopo dall'Autorità Sanitaria locale o suo delegato.

Art.17
(Sanzioni)

1. Tutte le infrazioni al presente regolamento, quando non costituiscono un reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti generali, sono accertate e soggette a sanzioni amministrative.

2. Per le infrazioni al presente regolamento è prevista una sanzione da 50 a 300 euro, salvo che per le infrazioni di seguito indicate per le quali è prevista una sanzione da 200 a 1.200 euro:
- esercizio dell'attività senza autorizzazione;
- attività esercitata in locali diversi da quelli autorizzati.

3. Il provvedimento sanzionatorio viene disposto con le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. In caso di recidiva nel corso del medesimo anno può essere disposta la chiusura dell'esercizio fino al massimo di una settimana.

COMUNE DI MONTEFALCO

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' DI BARBIERE, PARRUCCHIERE ED ESTETISTA

ANALISI

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dssa Clara Brunacci)

IL SINDACO
(Valentino Valentini)

INDICE

1. Il territorio e la popolazione . . . . pag. 3

2. La rete distributiva . . . . . pag. 5

3. Le singole attività . . . . . pag. 8

4. Metodologia . . . . . pag. 13

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa Clara Brugaccli)

IL SINDACO
(Valentino Valentini)

1. Il territorio e la popolazione

Il Comune di Montefalco appare contraddistinto dalla presenza del Capoluogo, costituito dal tipico borgo medioevale umbro, circondato da mura difensive, socialmente ed economicamente ancora in funzione predominante, che tuttavia ormai raccoglie solo l'8,5% della popolazione, da una fascia esterna che possiamo definire di immediata periferia e da una serie di unità minori sparse sul territorio.

In particolare:

- la zona 1 comprende il centro storico del capoluogo delimitato dalle seconde mura;
- la zona 2 comprende la periferia urbana e in particolare S. Fortunato, Scorsinaglia, area impianti sportivi, Via G. Leopardi, Via Gozzoli, Viale della Vittoria e tutti gli altri toponimi e località rientranti in tale circoscrizione territoriale;
- la zona 3 comprende Madonna della Stella, nucleo in via di espansione;
- la zona 4 comprende i nuclei abitati esterni residuali.

La ripartizione degli abitanti tra le zone, al 31 dicembre 2001, è la seguente:

	abitanti
zona 1 - Centro storico	486
zona 2 – Immediata periferia	737
zona 3 – Madonna della Stella	104
zona 4 - Resto del territorio	4.380
totale	5.707

Rispetto a quanto rilevato nel 1994, in occasione della redazione del piano del commercio, si nota un interessante aumento del dato demografico comunale, con una tendenza al decentramento.

Montefalco, con i suoi 69.34 kmq di territorio, presenta una densità abitativa inferiore alle medie provinciali dato che la popolazione, pari allo 0,93 della provincia, è concentrata in un territorio che supera l'1% dell'estensione provinciale.

La popolazione di Montefalco risulta più anziana della corrispondente provinciale, con il 12,28% di persone al disotto dei 14 anni contro il 12,69% della provincia di Perugia ed il 14,56 a livello nazionale. Corrispondentemente anche l'indice di invecchiamento (pop.>65

IL SINDACO
(Valentino Valentini)

anni/pop.<14) risulta superiore e risulta notevolmente alzato rispetto ai dati del censimento 1991.

Relativamente alla popolazione attiva abbiamo il seguente prospetto:

	% sul totale provinciale
popolazione totale	0,93
popolazione attiva totale	0,88
popolazione attiva in condizione professionale	0,88
agricoltura	2,13
industria	0,93
commercio	0,67
altro	0,66
popolazione non attiva	0,97

Come si vede si registrano percentuali elevate nel settore agricoltura rispetto al terziario.
Il Comune risulta infine oggetto di interessante flusso turistico dovuto al connubio tra storia e cultura, tra importanti monumenti e verdi colline, alla vicinanza di comuni importanti come Foligno e Spoleto.

2. La rete distributiva

L'insieme delle attività di barbiere, parrucchiere ed estetista presenti nel Comune di Montefalco, che per brevità chiameremo rete, è composta di 12 unità complessivamente, di cui 4 operanti nel settore dei "barbieri", 6 in quello dei "parrucchieri" e 2 in quello degli "estetisti".
Con riferimento alle singole zone commerciali, la situazione è la seguente:

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Cleta Brunacci)

IL SINDACO
(Valentino Valentini)

BARBIERI

ZONA	ATTIVITA'	SUPERFICIE	SUP. MEDIA	ADDETTI
C. STORICO	2	34	17	2
PERIFERIA	1	46	46	1
M. STELLA	1	40	40	2
R.TERRIT.	==	==	==	==
TOTALE	4	120	103	5

PARRUCCHIERI

ZONA	ATTIVITA'	SUPERFICIE	SUP. MEDIA	ADDETTI
C. STORICO	3	153	51	5
PERIFERIA	1	45	45	1
R.TERRIT.	2	86	43	2
TOTALE	6	284	47.3	8

ESTETISTI

ZONA	ATTIVITA'	SUPERFICIE	SUP. MEDIA	ADDETTI
C. STORICO	==	==	==	==
PERIFERIA	1	80	80	1
R.TERRIT.	1	30	30	1
TOTALE	2	110	55	2

Abbiamo pertanto i seguenti indici comunali di concentrazione:

barbieri: una attività ogni 1.427 persone

parrucchieri: una attività ogni 951 persone

estetisti: una attività ogni 2.853 persone.

Come si può vedere la maggioranza delle attività è concentrata nella zona 1 e si nota una distribuzione sul territorio pressoché uniforme tra barbieri e parrucchieri. Le attività di parrucchiere, tra l'altro, pur potendo operare indistintamente per uomo o per donna, nei fatti, si concentrano a Montefalco, come ovunque, sull'attività per donna.

La superficie media, per quanto riguarda le attività di barbiere per uomo, raggiunge i 103 mq., valore non elevato, superiore a quello in genere riscontrabile, mentre il settore "parrucchieri" ed "estetisti", rispettivamente con 47 e 55 mq., fanno registrare valore positivi.

La superficie complessivamente occupata dalle attività in esame ammonta a 514 mq.(120 per barbiere, 284 per parrucchiere, 110 per estetisti) di cui 187, pari a circa il 36,38% concentrato nella zona 1. La presenza lavorativa media è di poco superiore all'unità, e precisamente 1,25, con incidenza delle attività di parrucchiere.

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Maria Brunacci)

IL SINDACO
(Valentino Valentini)

tendono ad un naturale concentramento di attività, sia perché in atto un progetto generale di rivitalizzazione e promozione dell'area, sia perché gli spazi locativi sono minimi, sia perché fissare anche un minimo di distanza, ad esempio anche 50 ml, significa interdire la possibilità di nuove attività anche nell'ipotesi di cessazioni, sia per adeguarsi a quanto sta avvcnendo nel settore commercio, non è applicabile purché non si superino certi limiti di numerosità delle attività che possono far ipotizzare un eccesso di concorrenza. I limiti fissati sono i seguenti:

- barbieri: 3;
- parrucchieri: 4;
- estetista: 2.

IL SINDACO
(Valentino Valentini)